



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 19 aprile 2018

**DETERMINAZIONE N. 51/SG : CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA DETENUTA DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA IN INFRACOM ITALIA S.P.A. - APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMPRAVENDITA CON IRIDEOS S.P.A. (GIA' 2I FIBER S.P.A.)**

IL SEGRETARIO GENERALE

richiamata la determinazione n. 47/SG del 17 aprile 2018, con la quale si è preso atto che, a seguito della pubblicazione dell'invito a formulare una manifestazione di interesse per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dalla Camera di Commercio di Brescia in Infracom Italia S.p.A., non è pervenuta nei termini fissati, le ore 12.00 del 5 dicembre 2017, alcuna offerta valida;

ricordato che con il sopra richiamato provvedimento è stata, altresì, confermata la dismissione delle 92 azioni camerali detenute in Infracom, del valore nominale di Euro 500,00 cadauna, aderendo alla proposta di acquisto da parte di 2i Fiber S.p.A., con sede a Milano in via San Prospero 1, C.F. 09995550960, ad un prezzo di Euro 300,00 per azione, pari a complessivi Euro 27.600,00, e procedendo, pertanto, alla vendita;

preso atto che 2i Fiber S.p.A. in data 6 aprile 2018 ha cambiato denominazione in IRIDEOS S.p.A.;

vista la proposta di contratto di compravendita di azioni tra questa Camera di Commercio e IRIDEOS S.p.A., finalizzato a regolare il trasferimento delle azioni camerali detenute in Infracom;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali 2018, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 02/01/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

di approvare la proposta di contratto da stipularsi con IRIDEOS S.p.A. (già 2i Fiber S.p.A.) per la compravendita delle 92 azioni camerale in Infracom S.p.A., che allegata al presente provvedimento costituisce parte integrante, e di procedere alla sua successiva sottoscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr Massimo Ziletti)

Spett.le  
**IRIDEOS S.p.A.**  
Via San Prospero n. 1  
20121 Milano  
All'attenzione del Dottor Alberto Trondoli  
Pec: irideos@pec.irideos.it

Spett.le  
**Infracom S.p.A.**  
Piazzale Europa n. 12  
37135 Verona  
All'attenzione del Dottor Mauro Maia  
Pec: infracom.italia@pec.infracom.it

Verona, 20 aprile 2018

**Oggetto:        Compravendita azioni Infracom S.p.A.**

Egregi Signori,

facciamo riferimento al contenuto degli accordi tra noi raggiunti e riportati qui di seguito:

### **CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI AZIONI**

Tra

**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, con sede legale in** Brescia, via Einaudi 23, C.F. 80013870177 e partita IVA 00859790172, in persona del Dottor Massimo Ziletti, in qualità di Segretario Generale, come da deliberazione della Giunta camerale n. 97 del 24 ottobre 2016 e n. 94 del 26 ottobre 2017 (la “**Venditrice**”);

e

**IRIDEOS S.p.A. (già 2i Fiber S.p.A.)**, società di diritto italiano, con sede legale in Milano, via San Prospero n. 1, partita IVA, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09995550960, capitale sociale di Euro 50.000 i.v., in persona del Dottor Alberto Trondoli come da delibera consiliare del 5 ottobre 2017 (l’“**Acquirente**”);

e ai soli fini della presa d'atto della cessione della Partecipazione (come *infra* definita) e dei relativi diritti nonché delle dichiarazioni della Venditrice

**Infracom Italia S.p.A.**, società di diritto italiano, con sede legale in Verona, piazzale Europa n. 12, partita IVA codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. 02961630239, REA n. VR-297669, capitale sociale di Euro 85.648.000,00 i.v., in persona dell'Amministratore Delegato Dottor Mauro Maia ("**Infracom**");

(la Venditrice, l'Acquirente e Infracom, singolarmente, la "**Parte**" e congiuntamente le "**Parti**").

#### **PREMESSO CHE:**

- (a) la Venditrice è titolare di n. 92 azioni di Infracom rappresentative di circa lo 0,054 % del capitale sociale della stessa (le 92 azioni congiuntamente la "**Partecipazione**");
- (b) la Venditrice – visto l'art. 3, comma 27, della L. 244/2007, che imponeva alle amministrazioni pubbliche di alienare le partecipazioni non necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali – con delibere di Giunta camerale n. 54 del 22 marzo 2012, ritenendo l'insussistenza dei presupposti per il mantenimento della Partecipazione, ha autorizzato l'alienazione della Partecipazione;
- (c) la conseguente procedura ad evidenza pubblica svolta nel periodo dal 3 settembre 2012 al 31 ottobre 2012, successivamente dal 17 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013, e poi nuovamente dal 9 al 24 dicembre 2014, per l'alienazione della Partecipazione si è conclusa con esito negativo, non essendo pervenute offerte nei termini stabiliti; in considerazione di ciò la Venditrice ha trasmesso ad Infracom formale comunicazione di cessazione di diritto dalla qualifica di socio ai sensi dell'art. 1, comma 569 della L. 147/2013 con richiesta di liquidazione della Partecipazione sulla base dei criteri individuati dall'art. 2437 *ter*, comma 2 c.c.;
- (d) l'assemblea dei soci di Infracom, con delibera in data 11 luglio 2016, non ha approvato il provvedimento di cessazione della Partecipazione ai sensi dell'art. 1, comma 569 *bis*, non dando pertanto corso alla liquidazione in denaro del valore della Partecipazione;
- (e) in considerazione di quanto alla premessa d e alla luce del comma 569 *bis* dell'articolo 1 della L. 147/2013 (così come modificata dall'art. 7, comma 8 bis, D. L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito in L. n. 125 del 6 agosto 2015) nonché della giurisprudenza formatasi sul punto che esclude la cessazione *ex lege* della partecipazione non alienata in assenza della delibera assembleare di approvazione della stessa, e in adempimento dell'attuale normativa vigente, (i.e. D. Lgs. 175/2016 - Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione, in attuazione dell'art. 18 L. 124/2015, c.d. Legge Madia), la Venditrice ha confermato la volontà di dismettere la Partecipazione con deliberazione del camerale n. 12/C del 28 settembre 2017 e con deliberazione della Giunta camerale n. 94 del 26 ottobre 2017;
- (f) in considerazione di quanto previsto nella deliberazione della Giunta camerale n. 94 del 26 ottobre 2017 e della determinazione del Segretario Generale n. 116/SG del 17 novembre 2017, la Venditrice ha avviato una trattativa con l'Acquirente per la cessione della Partecipazione all'esito della quale quest'ultima ha manifestato il proprio interesse all'acquisto della Partecipazione;
- (g) con determinazione del Segretario Generale n. 116/SG del 17 novembre 2017 la Venditrice ha ritenuto, qualora non fossero pervenute entro il 5 dicembre 2017 offerte valide a fronte della pubblicazione dell'invito a manifestare interesse per l'acquisto della propria partecipazione in Infracom, di autorizzare la cessione delle **Partecipazione** come da proposta di cessione dell'Acquirente, titolare attualmente di circa il 97,5446% del capitale sociale di Infracom, considerato che il prezzo offerto di Euro 300,00 per azione è di poco inferiore al prezzo di Euro 358,00 pagato da *IRIDEOS (già 2i Fiber)* per acquisire il pacchetto di maggioranza in Infracom, oltre a determinare una plusvalenza contabile in caso di vendita;

(h) con determinazione n. 47/SG del 17 aprile 2018 la Venditrice, preso atto che a seguito della pubblicazione dell'invito a manifestare interesse, di cui al precedente punto g), non è pervenuta nei termini fissati alcuna offerta valida, ha quindi aderito alla proposta di acquisto da parte dell'Acquirente e determinato di procedere alla vendita, ad un prezzo di Euro 300,00 per azione, pari a complessivi Euro 27.600,00;

(i) con la sottoscrizione del presente contratto (il “**Contratto**”), le Parti intendono regolare i loro reciproci diritti ed obblighi con riferimento alla compravendita della Partecipazione, il tutto ai seguenti termini e condizioni.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

### **OGGETTO**

2.1 Ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto, la Venditrice cede e vende all'Acquirente la Partecipazione, congiuntamente ad ogni diritto da questa derivante nonché eventualmente connesso con gli eventi di cui alle premesse c d e, al prezzo determinato ai sensi di quanto previsto al successivo art. 3.

### **PREZZO**

1.11 Le Parti concordano che il corrispettivo complessivo che viene riconosciuto alla Venditrice a fronte del trasferimento all'Acquirente della Partecipazione è pari ad Euro 27.600,00 (il “**Prezzo**”), corrispondente ad un prezzo unitario pari ad Euro 300,00 (trecento/00) per azione.

1.12 Il Prezzo è corrisposto dall'Acquirente alla Venditrice mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Venditrice, codice IBAN IT13G0569611200000014600X47, BANCA POPOLARE DI SONDRIO – AG. BRESCIA VIA BENEDETTO CROCE, 22.

1.13 Contestualmente al pagamento del Prezzo, la Venditrice consegna all'Acquirente il/i certificato/i azionario/i rappresentativo/i della Partecipazione debitamente girato/i in favore dell'Acquirente.

### **QUIETANZA DI PAGAMENTO**

4.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, e il contestuale pagamento del Prezzo, la Venditrice rilascia all'Acquirente piena quietanza di pagamento del Prezzo, dichiarando all'Acquirente di null'altro avere a chiedere o pretendere nei suoi confronti.

### **DICHIARAZIONI E GARANZIE**

1.14 La Venditrice dichiara e garantisce all'Acquirente quanto di seguito indicato.

1.15 Costituzione ed esistenza. La Venditrice è validamente costituita ed esistente secondo la legge italiana.

1.16 Titolo. La Venditrice ha la piena ed esclusiva proprietà e libera disponibilità della Partecipazione, la quale è integralmente liberata e rappresenta lo 0,054% del capitale sociale di Infracom. La Partecipazione è liberamente cedibile e negoziabile e sulla stessa non gravano pegni, oneri, gravami pregiudizievoli di

natura reale o obbligatoria, obblighi o diritti di terzi di qualsiasi tipo (inclusi diritti di conversione, prelazione o opzione) o limitazioni al diritto di voto di qualsivoglia natura.

1.17 Osservanza della normativa. La Venditrice ha validamente ed efficacemente assolto ogni obbligo e compiuto ogni adempimento previsto dal D. Lgs. 175/2016 nonché da ogni altra legge a quest'ultima applicabile al fine di stipulare ed eseguire il presente Contratto.

1.18 Rapporto con Infracom. La Venditrice dichiara di nulla avere a chiedere o a pretendere nei confronti di Infracom.

1.19 In caso di difformità ovvero violazione di una delle dichiarazioni e garanzie di cui agli articoli 1.15;1.16;1.17; 1.18 del Contratto, la Venditrice sarà l'unica responsabile e pertanto sarà tenuta a manlevare, risarcire e tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi, perdita, danno (secondo la nozione contenuta nell'art. 1223 cod. civ), onere, sanzione, spesa ovvero costo, da ciò derivante.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

1.20 Spese, imposte e tasse. L'Acquirente e la Venditrice dovranno sostenere i propri costi, spese ed onorari (inclusi, a titolo esemplificativo, gli onorari dei rispettivi consulenti legali e finanziari o dei revisori) relativi alla predisposizione ed esecuzione del presente Contratto.

Le imposte le tasse e le spese notarili direttamente connesse al trasferimento della Partecipazione a favore dell'Acquirente saranno interamente a carico di quest'ultima.

6.2 Modifiche. Qualsiasi modifica al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla Parte nei cui confronti viene invocata.

6.3 Comunicazioni e notifiche. Qualsiasi comunicazione che debba essere inviata in relazione al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e inviata a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, da indirizzarsi come segue:

- se alla Venditrice,

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia  
Via Einaudi n. 23  
25121 Brescia  
*Alla cortese attenzione del Dottor Massimo Ziletti*  
*Pec: camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it*

- se all'Acquirente,

IRIDEOS S.p.A.  
Via San Prospero n. 1  
20121 Milano  
*Alla cortese attenzione del Dottor Mauro Maia*  
*Pec: irideos@pec.irideos.it*

- se ad Infracom,

Infracom S.p.A.  
Piazzale Europa 12  
37135 Verona  
*Alla cortese attenzione del Dottor Mauro Maia*

*Pec: infracom.italia@pec.infracom.it*

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data del presente Contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi su indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono il proprio domicilio a ogni fine relativo al presente Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

## **LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE**

7.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima.

7.2 Il Foro di Milano sarà competente in via esclusiva per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto.

\* \* \*

Ove concordiate con la proposta di cui sopra, Vi preghiamo di riprodurne il testo su separata lettera e di trasmettercela debitamente sottoscritta in calce in segno di piena e incondizionata accettazione dei termini e condizioni della stessa.

Con i migliori saluti,

**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia**

Il Segretario Generale

(dr Massimo Ziletti)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr Massimo Ziletti)